



CITTA' DI SALSOMAGGIORE TERME
PROVINCIA DI PARMA

Oggetto: **TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E RIDUZIONI DEL TRIBUTO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA.**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 33 del 29-06-2021

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **19:00**, nella Residenza Comunale, con le formalità disposte dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione **Straordinaria** in **Prima** convocazione, seduta **Pubblica**.

Il Presidente del Consiglio Comunale, presa visione delle notifiche in atti, attesta che tutti Consiglieri comunali sono stati regolarmente e tempestivamente resi edotti dalla odierna convocazione del Consiglio Comunale.

Risultano presenti alla discussione della presente deliberazione i seguenti consiglieri:

Filippo Fritelli	Sindaco	Presente
Marco Taccagni	Presidente	Presente
Paolo Orsi	Consigliere	Assente
Lorena Gatti	Consigliere	Collegato da remoto
Maurizio Zucchi	Consigliere	Presente
Luigi Bottarelli	Consigliere	Presente
Luca Verderi	Consigliere	Presente
Maria Grazia Virdis	Consigliere	Presente
Maria Timanti	Consigliere	Collegato da remoto
Clara Tanzillo	Consigliere	Presente
Francesco Canepari	Consigliere	Presente
Anna Volpicelli	Consigliere	Presente
Giorgio Vernazza	Consigliere	Presente
Giuseppe D'Andrea	Consigliere	Presente
Giulia Chiussi	Consigliere	Assente
Giuseppe Coppellotti	Consigliere	Presente
Adelmo Lusuardi	Consigliere	Presente

Totale Presenti 15 Totale Assenti 2

Presiede l'**Arch. Marco Taccagni** in qualità di **Presidente**.

Partecipa il **Segretario Generale, Dott.ssa Maria Stefanini**, il quale procede a redigere il presente estratto dal verbale.

Il Presidente chiama a fungere da scrutatori i Signori:

Luca Verderi
Clara Tanzillo
Giorgio Vernazza

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E RIDUZIONI DEL TRIBUTO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA.

Presenta la proposta l'Assessore Ruina con il Direttore dell'Area 1 Daniela Ferrari..

Alle ore 20.50 entra in aula il Consigliere Viridis. Sono presenti n. 14 consiglieri.

Alle ore 21.00 rientra il Sig. Sindaco. Sono presenti n. 15 consiglieri.

Intervengono i consiglieri D'Andrea, Vernazza, Volpicelli, Lusuardi, Coppellotti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 42, comma 2, lettere a e f) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, che pone in capo al Consiglio Comunale la competenza sui regolamenti e l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 641, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che definisce presupposto della TARI il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- l'art. 1, comma 659, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che riconosce ai Comuni la facoltà di “prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni in caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”;
- l'art. 1, comma 660, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che dispone che il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle esplicitamente previste dal comma 659; in questo caso “la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;
- l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla tassa sui rifiuti;
- l'art. 19 del D.L. 95/2012, che stabilisce che tra le funzioni fondamentali dei Comuni rientrano l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- l'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2020, che prevede che, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvino le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti entro il 30 giugno 2021 e che, in caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provveda ad

effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile;

- l'art. 193, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo aggiunto dall'art. 1, comma 444, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, secondo cui le tariffe e le aliquote d'imposta possono essere modificate entro il 30 settembre di ogni anno, qualora con deliberazione consigliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio siano accertati squilibri, al fine di ripristinare il pareggio economico-finanziario;
- il D.Lgs n.116, del 26 settembre 2020, che prevede nuove regole in materia ambientale, in particolare una nuova definizione di rifiuti dettata esclusivamente dall'art. 183 del Codice dell'ambiente e sopprime ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani;
- il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni Bis) recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", che prevede che saranno liquidati dallo Stato ai Comuni contributi per agevolazioni TARI 2021 alle utenze non domestiche;
- le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti; n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria; n. 230 del 23 giugno 2020 avente ad oggetto "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Visti:

- le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 44 del 10/11/2020 e n. 64 del 29/12/2020, esecutive, rispettivamente di approvazione e di aggiornamento del Documento Unico di programmazione (DUP) 2021/2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 29/12/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio Pluriennale di Previsione per le annualità 2021/2022/2023 e sono state confermate le tariffe TARI già adottate per l'anno 2020, nelle more dell'approvazione del nuovo PEF 2021 da parte di ATERSIR, salvo successiva rideterminazione a norma di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 19/01/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2021/2022/2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 205 del 22/12/2020, esecutiva, con la quale è stata effettuata la variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2020/2022 a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 206 del 22/12/2020, esecutiva, con la quale sono stati determinati i singoli importi da erogare quali contributi 2020 alle attività produttive gravemente penalizzate dall'emergenza sanitaria Covid-19, per complessivi € 200.000,00, contributi da riconoscere negli avvisi di pagamento TARI 2021 per ridurre l'importo dovuto dalle predette attività economiche;
- il Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 32 del 25/06/2014 e sue successive modifiche e integrazioni, in vigore fino al 31/12/2020;

Premesso che:

- l'art. 1, commi 650 e seguenti della Legge 147/2013, stabilisce che:
 - la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
 - nella commisurazione della tariffa il comune tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999;

- in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che l'ente locale ripartisce fra le categorie di utenza domestica e non domestica il totale dei costi da coprire mediante la tariffa, secondo criteri razionali ed assicurando comunque l'agevolazione per la raccolta differenziata delle utenze domestiche;
- l'art. 8 del D.P.R. 158/1999 sancisce che, ai fini della determinazione della tariffa, deve essere approvato il Piano finanziario di gestione del servizio dei rifiuti solidi urbani, individuando i costi del servizio e gli elementi necessari per l'attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 disciplina la procedura di approvazione del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- con delibera del Consiglio d'Ambito n. 29 del 14/06/2021, ATERSIR ha approvato la predisposizione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Parma, comprendente il PEF del Comune di Salsomaggiore Terme;
- l'importo complessivo risultante dal predetto PEF 2021 ammonta ad € 3.934.369,44, suddiviso tra costi fissi e costi variabili, di cui il Consiglio Comunale con proprio atto n. 32 del 29/06/2021 ne ha preso atto;
- le variazioni normative intervenute a seguito del D.Lgs. 116/2020, che prevede una nuova definizione di rifiuti dettata esclusivamente dall'art 183 del Codice dell'ambiente e sopprime ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani, comportano un adeguamento del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI che, pertanto, lo stesso deve essere approvato contestualmente alle tariffe 2021 e alle riduzioni previste a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19;
- il D.L. n. 73 del 25/05/2021, cosiddetto Sostegni Bis, prevede che saranno liquidati dallo Stato ai Comuni contributi per agevolazioni TARI 2021 alle utenze non domestiche; per il Comune di Salsomaggiore Terme il contributo previsto, come anticipato e dettagliato da IFEL nel proprio sito istituzionale, è pari ad € 193.078,00, importo che tuttavia deve essere confermato ufficialmente entro il 26/06/2021;

Ritenuto che:

- l'individuazione delle tariffe, così come la definizione del riparto dei costi fra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi individuati nei coefficienti di cui all'allegato 1) del D.P.R. 158/1999;
- il predetto sistema presuntivo per la determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per il finanziamento del costo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012, n. 6208;
- l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno e necessario stabilire per l'anno 2021 il riparto dei costi fissi e dei costi variabili fra le utenze domestiche e non domestiche, secondo i seguenti criteri:

PARAMETRO	COPERTURA
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche	66,00%
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche	34,00%

- ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'allegato 1), del D.P.R. 158/1999, è facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi, stabiliti dalle tabelle dello stesso decreto, opportunamente adeguati alla realtà del proprio territorio;

Constatato inoltre che:

- il perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 presenta condizioni di straordinaria necessità e urgenza e consente, quindi, di emanare disposizioni comunali per fronteggiare tale emergenza, adottando misure volte al contenimento dei gravi effetti negativi che sta producendo sul tessuto economico e produttivo cittadino, come ad esempio l'introduzione di ulteriori riduzioni della tassa sui rifiuti finanziate con risorse del bilancio, qual è l'avanzo vincolato 2020 riveniente dalla quota del Fondo Funzioni Fondamentali per TARI erogato dallo Stato al Comune lo scorso anno e in parte confluita nell'avanzo vincolato del rendiconto 2020, a sostegno delle attività produttive del territorio;
- con vari provvedimenti governativi è stata, infatti, disposta la chiusura forzata di molte attività economiche e che diverse ditte, pur non obbligate alla chiusura, hanno deciso, anche per l'impossibilità oggettiva o temporanea di garantire le misure minime di sicurezza, la sospensione della propria attività;
- il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, all'art. 10, comma 1 proroga lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario da Covid-19 sul territorio nazionale al 31 luglio 2021;

Dato atto che il Responsabile del procedimento tributario è individuato nella Dott.ssa Daniela Ferrari, Dirigente dell'Area 1 Economica e Funzionario del Servizio Tributi, la quale ha curato il provvedimento in esame ai sensi del Capo II della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni;

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti reso con verbale n. 17 del 21/06/2021 ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. 267/2000;

Acquisiti i seguenti pareri, parti integranti e sostanziali del presente atto:

- il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa rilasciato dal Direttore dell'Area 1 Economica sulla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il parere di regolarità contabile sulla presente deliberazione reso ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 3 e 4 del regolamento di contabilità e degli art. 49 e 153 comma 3 e 5 del D. Lgs 267/2000, rilasciato dal Direttore dell'Area 1 Economica;
- il parere di legittimità espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 dello Statuto Comunale;

con voti:

Presenti n. 15

Astenuti n. 1 (D'Andrea)

Favorevoli n. 10

Contrari n. 4 (Volpicelli, Vernazza, Lusuardi, Coppellotti)

DELIBERA

1. **DI STABILIRE** per l'anno 2021 la seguente ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche:

PARAMETRO	COPERTURA
-----------	-----------

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche	66,00%
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche	34,00%

2. **DI DETERMINARE** per l'anno 2021, le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti, calcolate sulla base dei coefficienti Ka/Kb/Kc/Kd di seguito elencati e approvati:

Per le utenze domestiche

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	Coefficiente Ka applicato	Coefficiente Kb applicato	TF (€/mq)	TV(€/N) (*)
FASCIA A	1	0,80	0,85	0,74	80,43
FASCIA B	2	0,94	1,55	0,87	146,67
FASCIA C	3	1,05	2,00	0,97	189,25
FASCIA D	4	1,14	2,60	1,06	246,03
FASCIA E	5	1,23	3,00	1,14	283,88
FASCIA F	>5	1,30	3,50	1,20	331,20

(*) Quota variabile per nucleo familiare. Nella quantificazione del tributo dovuto per una singola unità abitativa la tariffa variabile dovrà essere moltiplicata per 1.

Per le utenze non domestiche

Cod	Attività Produttive	Coefficiente Kc applicato	Coefficiente Kd applicato	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	3,28	0,53	0,67	1,20
2	Cinematografi e teatri	0,43	3,40	0,57	0,69	1,26
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	4,90	0,79	1,00	1,79
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,82	6,73	1,08	1,37	2,45
5	Stabilimenti balneari e termali, piscine scoperte e coperte	0,64	5,22	0,85	1,07	1,92
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	2,82	0,45	0,58	1,03
7	Alberghi con ristorante	1,20	9,85	1,58	2,01	3,59
8	Alberghi senza ristorante	0,95	7,76	1,25	1,59	2,84
9	Case di cura e riposo	1,25	10,22	1,65	2,09	3,74
10	Ospedali	1,23	10,07	1,41	2,28	3,69

11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,52	12,45	2,01	2,54	4,55
12	Banche ed istituti di credito	1,52	12,45	2,01	2,54	4,55
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,20	9,85	1,58	2,01	3,59
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80	14,78	2,38	3,02	5,40
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	6,81	1,10	1,39	2,49
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,68	13,73	2,10	2,90	5,00
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,48	12,12	1,95	2,48	4,43
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03	8,48	1,36	1,73	3,09
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,25	10,25	1,65	2,09	3,74
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	7,53	1,21	1,54	2,75
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	8,91	1,44	1,82	3,26
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,85	39,78	6,40	8,13	14,53
23	Mense, birrerie, hamburgerie	4,85	39,78	6,40	8,13	14,53

24	Bar, caffè, pasticceria	3,00	30,00	3,96	6,13	10,09
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,65	21,75	3,50	4,44	7,94
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,45	20,08	3,24	4,10	7,34
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,00	50,00	6,60	10,21	16,81
28	Ipermercati di generi misti	2,56	21,01	2,92	4,71	7,63
29	Banchi di mercato generi alimentari	4,92	40,33	6,90	7,82	14,72
30	Discoteche, night club	1,78	14,61	2,35	2,98	5,33
31	Agriturismo (ristorante)	4,37	35,80	5,77	7,31	13,08
32	Agriturismo (camere, ecc..)	0,86	6,98	1,14	1,43	2,57

3. **DI APPLICARE** per l'anno 2021, a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, le seguenti riduzioni sulle tariffe delle attività produttive, a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19:

Codice tariffa	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Percentuale di riduzione sulla tariffa
2	Cinematografi e teatri	39,54%
4	Campeggi	46,82%
4	Impianti sportivi	28,50%
5	Stabilimenti balneari e termali, piscine scoperte e coperte	43,10%
7	Alberghi con ristorante	40,55%
8	Alberghi senza ristorante	40,75%
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, e altri beni durevoli; commercio al dettaglio per ottica, fotografia, computer, attrezzature telecomunicazioni, elettrodomestici, elettronica	13,50%
15	Negozi particolari quali filatelia, tende tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	14,5%
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	22,70%
23	Mense, birrerie, hamburgerie	23,85%
24	Bar, caffè, pasticceria	22,60%
30	Discoteche	40,70%
31	Agriturismo (ristorante)	23,85%
32	Agriturismo (camere, ecc..)	41,00%

4. **DI STABILIRE** che i contributi 2020 da erogare alle attività produttive come stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 206 del 22/12/2020, nonché le predette riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche di cui al punto 3) del presente atto, saranno finanziate con le seguenti risorse di bilancio;
 - per € 200.000,00 di contributi 2020 con avanzo vincolato Covid-19 riveniente dal Fondo Funzioni Fondamentali erogato dallo Stato al Comune nell'anno 2020 e, in parte, confluito nell'avanzo vincolato del rendiconto 2020, come già stabilito con deliberazione di G.C. n. 206/2020 a sostegno delle attività produttive danneggiate dall'emergenza sanitaria;
 - per € 70.000,00 con avanzo vincolato Covid-19 riveniente dalla quota non ancora impiegata del Fondo Funzioni Fondamentali per TARI 2020 riconosciuta dallo Stato al Comune lo scorso anno e, in parte, confluita nell'avanzo del rendiconto 2020, ad ulteriore sostegno delle predette attività produttive,la cui applicazione viene effettuata nella prima variazione utile al bilancio 2021-2023, a norma del D.Lgs. 267/2000;
 - per € 193.078,00 come stabilito dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni Bis) recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", che prevede che saranno liquidati dallo Stato ai Comuni contributi per concedere agevolazioni TARI 2021 alle utenze non domestiche;
5. **DI PRECISARE** che la percentuale di riduzione non si applica sull'importo totale del singolo contribuente, ma sulle distinte voci tariffarie per le quali il contribuente risulta iscritto;
6. **DI APPROVARE** il nuovo Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, in vigore dal 1° gennaio 2021, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
7. **DI STABILIRE** altresì che:
 - le riduzioni della tassa per il compostaggio del rifiuto organico e/o per la stagionalità delle attività, previste dall'art. 12 del Regolamento Comunale TARI, sono concesse a domanda dei contribuenti solo se gli stessi hanno effettuato il versamento della tassa rifiuti per l'annualità 2018, o sia in corso per lo stesso anno un piano di rateizzazione;
 - le riduzioni previste dal Regolamento Comunale TARI si sommano alle riduzioni sopra elencate per emergenza sanitaria da Covid-19 e approvate con il presente atto per l'anno 2021, in deroga a quanto previsto dall'art. 12, comma 16 del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);
8. **DI DARE ATTO** che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19, D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura del 5%, fissata dall'Amministrazione Provinciale di Parma e deve essere calcolato sull'importo del tributo;
9. **DI DARE ATTO** che l'Amministrazione si riserva, al momento dell'approvazione del piano finanziario 2021 da parte di ARERA, di adeguare conseguentemente il PEF comunale e le tariffe TARI 2021 con successivo conguaglio;
10. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione:
 - entra in vigore dal 1° gennaio 2021 a norma dell'art. 30, comma 5, del D. L. 41/2020 che prevede che, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvino le tariffe e i regolamenti della TARI e

della tariffa corrispettiva, sulla base del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

- ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

INDI

con distinta e separata votazione:

Presenti n. 15

Astenuti n. 1 (D'Andrea)

Favorevoli n. 10

Contrari n. 4 (Volpicelli, Vernazza, Lusuardi, Coppellotti)

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, considerando l'approssimarsi della scadenza della prima rata TARI 2021 per le utenze domestiche e la necessità di garantire un'adeguata informazione ai contribuenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Allegato:

- All. A) Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti.

Testo integrale della discussione conservato su supporto informatico/digitale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente
Arch. Marco Taccagni

Segretario Generale
Dott.ssa Maria Stefanini